

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 6 FEBBRAIO 1952

(60^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174, concernente modificazioni alle disposizioni del testo unico sulla edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 » (N. 2069) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 783, 788
GASPAROTTO, <i>relatore</i>	784, 789, 790, 791, 792
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	785, 787
SPEZZANO	786
DE LUCA	786, 787
RIZZO Domenico	786
RIZZO Giambattista	788

La riunione ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Asquini, Banfi, Boccassi, Boggiano Pico, Boeri, Cerica, Corbellini, De Pietro, De Luca, Fazio, Gasparotto, Giua, Jannelli, Labriola, Palermo, Pezzini, Platone, Reale Eugenio, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Salomone, Spezzano e Varaldo.

È altresì presente il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, onorevole Camangi.

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174, concernente modificazioni alle disposizioni del testo unico sulla edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 » (Numero 2069) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174, concernente modificazioni alle disposizioni del testo unico sulla edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 ».

La discussione generale del disegno di legge in esame ebbe inizio nella riunione del 18 dicembre 1951. Si tratta oggi di proseguire nella discussione generale di questo disegno di legge; nessuno, però, chiedendo di par-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

60° RIUNIONE (6 febbraio 1952)

lare, la dichiaro chiusa. Passiamo pertanto all'esame degli articoli di cui dò lettura:

Art. 1.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1174, è ratificato con le modificazioni e con le aggiunte di cui ai seguenti articoli.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1174, è sostituito dal seguente:

« La quota posta dagli articoli 67 e 68 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a carico dei soci di cooperative edilizie per la costituzione del fondo vincolato per le spese di manutenzione dei fabbricati sociali, è stabilita, per le costruzioni ultimate anteriormente al 1° gennaio 1948, nella misura annua dell'1 per cento calcolata sul costo dei rispettivi alloggi risultante in via provvisoria, e salvo conguaglio, alla data di entrata in ammortamento provvisorio dei mutui, e, in via definitiva, dopo il collaudo.

« Per le costruzioni ultimate dal 1° gennaio 1948, la quota stessa è stabilita nella misura annua del 0,20 per cento.

« Il versamento della quota è eseguito dai soci in dodici mensilità con le modalità indicate nell'articolo 67 del citato testo unico ».

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e modificato con l'articolo 1 della legge 5 dicembre 1941, n. 1540, è sostituito dal seguente:

« Il presidente degli Istituti autonomi provinciali è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto può essere nominato un vice presidente, il quale sostituisce il presidente nei casi di impedimento od assenza.

« Lo statuto di ogni Istituto determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a cinque; il numero dei sindaci incaricati della revisione delle gestioni; le modalità della loro nomina ed eventualmente le categorie nel cui ambito devono essere scelti.

« Per gli Istituti siti in provincie il cui capoluogo ha una popolazione superiore ai 350 mila abitanti, fa parte del Consiglio di amministrazione anche un rappresentante della Cassa depositi e prestiti.

« Il presidente, il vicepresidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

« Ove ricorrano gravi motivi, il Ministro dei lavori pubblici può, con decreto, revocare il presidente dall'incarico e sciogliere il consiglio di amministrazione ».

(È approvato)

Art. 4.

L'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, già modificato con l'articolo 4 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente:

« Non possono essere assegnate in proprietà case economiche e popolari costruite col concorso od il contributo dello Stato:

a) a chi sia proprietario nello stesso centro urbano di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia. Si ritiene adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre e un massimo di cinque vani;

b) a chi abbia già ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato, o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715;

c) a chi sia iscritto nei ruoli delle imposte dirette per redditi, esclusi quelli di lavoro, superiori a lire 150.000.

« Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni ».

GASPAROTTO, *relatore*. Propongo il seguente emendamento sostitutivo alla lettera c) dell'articolo 4: « A chi sia iscritto nei ruoli

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

60° RIUNIONE (6 febbraio 1952)

dell'imposta complementare per un reddito tassabile superiore a lire . . . (lascio la cifra in bianco, perchè circa l'opportunità o meno di fissare, ai fini dell'assegnabilità del contributo dello Stato, un limite di censo superiore a quello previsto dall'articolo in esame mi rimetto alle decisioni della Commissione), esclusi per l'intero importo i redditi accertati per la imposta di ricchezza mobile di categoria C-1 e C-2 e computati per la metà quelli accertati per la categoria B ».

Faccio presente che la mia proposta di emendamento è stata concordata con gli uffici competenti.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Com'è noto, per l'articolo 31 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, poi modificato con l'articolo 4 della legge 2 luglio 1949, n. 408, non possono essere assegnate in proprietà case economiche e popolari costruite col concorso od il contributo dello Stato a chi, fra l'altro, sia iscritto nei ruoli delle imposte dirette per redditi, esclusi quelli di lavoro, superiori a lire 150.000. Si è constatato che questa disposizione limitativa, per la sua formulazione, veniva a determinare notevoli difficoltà di interpretazione e di applicazione. Infatti, data l'eterogeneità delle imposte dirette, risultava praticamente impossibile individuare, attraverso una disposizione così vaga, il grado di abbienza di coloro che aspiravano ad aver assegnate in proprietà case economiche e popolari costruite col concorso dello Stato. È sorta pertanto la necessità di formulare la norma di cui alla lettera c) dell'articolo 4 nel modo più chiaro possibile per evitare qualsiasi difficoltà interpretativa. Si è giunti, così, alla conclusione — per vie indipendenti, giacchè il relatore ed io abbiamo esaminato la questione, ognuno per proprio conto — che se si vuole, nei limiti delle odierne possibilità, definire un certo grado di abbienza, l'indice che meglio si presta allo scopo è quello della imposta complementare. Difatti l'imposta complementare fotografa, per così dire, la situazione del soggetto in rapporto al suo grado di abbienza.

D'altra parte si era già voluto con la legge 2 luglio 1949, n. 408, — e non c'è motivo di cambiare questo criterio oggi — escludere dal-

l'accertamento del grado di abbienza i redditi derivanti da puro lavoro, cioè i redditi di ricchezza mobile di categoria C-1 e C-2. A questo punto il problema poteva sembrare risolto. Senonchè è sorta un'ulteriore difficoltà, vale a dire se fosse da escludersi al fine in questione la ricchezza mobile di categoria B, che, com'è noto, si riferisce a un reddito misto di capitale e di lavoro. Ora, non sembrava del tutto equo considerare tale reddito alla stessa stregua dei redditi di categoria A, cioè di puro capitale. Si è addivenuti, così, ad una soluzione salomonica. Considerando che metà del reddito di categoria B derivi da capitale e metà da lavoro, si è pensato di escludere appunto per metà la parte afferente al reddito di ricchezza mobile di categoria B dal coacervo dei redditi computabili ai fini della determinazione del grado di abbienza di coloro che aspirano ad avere assegnate in proprietà case economiche e popolari costruite col concorso dello Stato. In tale maniera, ai fini dell'esclusione dall'assegnazione degli alloggi, sono computabili soltanto i redditi derivanti in senso lato da capitale.

Rimane ora da fissare il limite di censo per poter avere assegnate in proprietà case economiche e popolari costruite con il contributo dello Stato. Circa la determinazione di questo limite il relatore, senatore Gasparotto, ha dichiarato di rimettersi al giudizio della Commissione. Debbo, però, far presente che sarebbe affatto inopportuno venir a determinare un grado di abbienza troppo elevato perchè ciò contrasterebbe con i criteri che ispirano la vigente legislazione in materia di edilizia economica e popolare. Sarebbe meglio, quindi, non oltrepassare, sempre facendo riferimento all'imposta complementare ed escludendo per intero la parte afferente ai redditi di ricchezza mobile di categoria C-1 e C-2 e per metà quella di ricchezza mobile di categoria B, il limite di reddito tassabile di 150.000 lire, già fissato dalla lettera c) di cui all'articolo in esame. Difatti, se a queste 150.000 lire iniziali aggiungiamo, poichè si tratta di redditi tassabili, le 240.000 lire di abbattimento alla base e i carichi di famiglia, si arriva a un reddito complessivo di circa mezzo milione, con il che si viene a configurare la proprietà di un capitale aggirantesi in media intorno

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

60ª RIUNIONE (6 febbraio 1952)

ai 10.000.000. Se a ciò, poi, aggiungiamo i redditi di lavoro o professionali, da escludersi dal computo del reddito tassabile ai fini di poter aver assegnate in proprietà case economiche e popolari costruite col contributo dello Stato, risulterà subito abbastanza chiaro che si viene a determinare un grado di abbenza non propriamente troppo modesto.

Quanto alla formulazione dell'emendamento proposto dal relatore, senatore Gasparotto, io sarei d'avviso di adottare la seguente che mi sembra assai più chiara: « c) a chi sia iscritto nei ruoli della imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente a redditi di ricchezza mobile di categoria C-1 e C-2 e per metà quella di ricchezza mobile di categoria B, risulti superiore a lire 150.000 ».

SPEZZANO. Dichiaro, parlando a titolo personale, di essere contrario alla proposta di emendamento in esame. A mio avviso, quindi, il testo della disposizione della lettera c) di cui all'articolo 4 dovrebbe restare invariato.

DE LUCA. Si è obiettato, contro il criterio di riferirsi alle imposte dirette per determinare il grado di abbenza di coloro che aspirano ad avere in proprietà alloggi costruiti con il concorso dello Stato, che gli uffici competenti fanno difficoltà per stabilire quali siano i redditi afferenti a tali imposte. Riconosco che ciò può essere vero. Ma io mi chiedo se, per il solo fatto che gli uffici competenti non compiono il proprio dovere, possa essere giustificata da parte del legislatore la preoccupazione di modificare la norma in esame. Questo mi sembra un controsenso giuridico e morale.

Ma, a parte questa questione, io osservo che le imposte dirette danno più da vicino il senso della capacità economica del cittadino. Il legislatore del 1949 calcolava che 150.000 lire di redditi afferenti alle imposte dirette corrispondevano a 3.000.000 di capitale accertato in sede di imposta progressiva sul patrimonio. Ora, il capitale che oggi si vuole definire secondo i criteri a cui si ispira la proposta di emendamento in esame è di ben altra consistenza. Nè va inoltre dimenticato che la legge ha già operato nel tempo e che quindi, anche sotto questo punto di vista, modificarla

sostanzialmente è cosa piuttosto delicata, potendosi creare disparità di trattamento non legittimate da concreti motivi.

Ciò premesso, ritengo che, per rendere più esatto l'accertamento del grado di abbenza del cittadino al fine in questione e nello stesso tempo per non allontanarsi troppo dal sistema precedente, sia più opportuno riferirsi alla imposta progressiva sul patrimonio. Tale accertamento fatto sulla base dell'imposta ora detta starebbe ad indicare con maggiore esattezza la situazione finanziaria del soggetto, rendendo possibile il conseguimento di un'equiparazione che con altri sistemi non si potrebbe ottenere. Difatti, facendo riferimento alle imposte dirette, poichè in Italia esistono, si può dire, tanti catasti quanti sono le Province e i redditi dei cittadini pertanto sono stati determinati con criteri completamente diversi da zona a zona, un'equiparazione sarebbe estremamente difficile a conseguire. Ecco perchè io mi permetto di proporre che l'accertamento del grado di abbenza del cittadino, al fine in questione, sia fatto sulla base dell'imposta progressiva sul patrimonio. Tale sistema per me sarebbe il più equo. È sufficiente, così, che il certificato da prodursi attesti che il soggetto non posseda un patrimonio superiore, poniamo, ai 5 milioni, perchè il soggetto stesso possa rientrare nel diritto di far parte di una cooperativa. Questo l'emendamento che sottopongo all'esame dei componenti della Commissione.

RIZZO DOMENICO. Debbo dichiarare innanzi tutto che io oppongo al presente disegno di legge di ratifica una vecchia questione di principio. Ci troviamo in sede di ratifica di un decreto legislativo del 1947. Attraverso la ratifica di tale decreto legislativo si vuole modificare la legge fondamentale sull'edilizia economica e popolare di cui al testo unico del 1938 e una successiva legge approvata dal Parlamento nel 1949, indicata comunemente col nome del Ministro presentatore, senatore Tupini. Io non sono del tutto convinto della ortodossia di questo procedimento legislativo ed esprimo in tal senso, come ho già fatto in sede di ratifica, con modificazioni, di altri decreti legislativi, una riserva pregiudiziale.

Ciò premesso, mi rendo conto delle difficoltà di ordine pratico che insorgono nei rapporti

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

60ª RIUNIONE (6 febbraio 1952)

fra gli iscritti alle cooperative e gli uffici fiscali e dissenso, sotto un certo aspetto, da quanto poco fa ha osservato il collega De Luca. In realtà gli uffici fiscali non sono tenuti a rilasciare il tipo di certificato di cui qui si è fatto parola. Essi, possono soltanto rilasciare certificati relativi a determinati ruoli di imposte, e cioè certificati attinenti all'imposta sui fabbricati o all'imposta sui terreni o all'imposta di ricchezza mobile, e così via dicendo. In effetti questa è la maggiore difficoltà del sistema vigente. Difatti il cittadino, per provare che è iscritto nei ruoli delle imposte dirette per redditi, esclusi quelli di lavoro, non superiori a 150.000 lire, deve produrre di solito un numero rilevante di certificati, e ciò praticamente costituisce un ostacolo a che egli possa avere in assegnazione un alloggio costruito col concorso dello Stato. Rendendomi conto di ciò, io non sarei contrario ad una modifica della norma della vecchia legge, salva, ripeto, la riserva iniziale già da me fatta. Si tratta, però, di trovare una formulazione precisa. La vecchia legge, fissando in 150.000 lire il limite massimo di abbenza, comprendeva in questo limite tutte le imposte dirette, facendo salvi i soli redditi di lavoro. A mio avviso, però, non ritengo che l'esclusione dei redditi di lavoro possa essere stabilita così a cuor leggero, come è avvenuto con la legge del 1949. Noti professionisti, medici, avvocati di larga fama, che sono tassati per cifre rilevanti nei redditi di ricchezza mobile, non mi pare che possano rientrare nelle particolari condizioni richieste dalla legge sulla edilizia economica e popolare. Sarebbe bene quindi a mio avviso stabilire un massimo oltre il quale questi redditi di lavoro non giuochino più.

La proposta di emendamento in esame presenta a sua volta l'inconveniente di includere nel computo anche i redditi dei familiari, che sono cumulabili ai fini dell'imposta complementare. Comunque, anche mantenendo un limite di un reddito tassabile, ai fini della complementare, di 150.000 lire, noi avremmo un ampio miglioramento rispetto al passato. Bisogna, infatti, tener presente che, ai fini di tale imposta, le detrazioni sono relevantissime (carichi familiari, abbattimento alla base ecc.), onde si può presumere che chi sia iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per un red-

dito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente a redditi di ricchezza mobile di categoria C-1 e C-2 e per metà quella di ricchezza mobile di categoria B, non risulti superiore a lire 150.000, in effetti possiede un patrimonio che a mio avviso supera i 10.000.000.

Vi è poi la proposta del senatore De Luca, che fa riferimento all'imposta progressiva sul patrimonio. In proposito, però, vorrei fare osservare che per questa imposta ci si trova ancora nella fase di riscossione in base alla dichiarazione del contribuente. C'è da chiedersi allora a che cosa ci si debba riferire. È facile comprendere come un riferimento alla semplice denuncia del contribuente sia di estrema incertezza e, d'altra parte, per poter fare riferimento all'accertamento definitivo, si dovrà attendere ancora molto tempo. Mi pare quindi che per questo motivo — e per questo soltanto — la proposta del senatore De Luca non possa essere presa in considerazione.

Non rimane, pertanto, che far ricorso alla imposta complementare. Bisognerà però, facendo riferimento a questa imposta, stabilire, come ho già detto, un massimo oltre il quale certi redditi di lavoro particolarmente lauti non giuochino più ai fini della possibilità di avere in assegnazione alloggi costruiti con il concorso dello Stato.

DE LUCA. Dopo le osservazioni del senatore Rizzo Domenico, dichiaro di non insistere nella mia proposta di emendamento.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Circa la questione, sollevata dal senatore Rizzo Domenico, della esclusione degli alti redditi di lavoro dal computo del reddito tassabile di cui alla lettera c) dell'articolo 4, dichiaro che, se la Commissione desidera porre un limite a tali alti redditi, io non posso che essere favorevole a una proposta in tal senso. Si potrebbe, così, stabilire che nella determinazione del reddito tassabile, sempre con riferimento all'imposta complementare, dovrebbe essere esclusa non solo la metà della parte afferente ai redditi di ricchezza mobile di categoria B, ma anche la parte afferente ai redditi di ricchezza mobile di categoria C-1 e C-2 purchè non eccedenti, ad esempio, i 2.000.000.

PRESIDENTE. Faccio osservare, in merito alla proposta di escludere, nella determinazione del reddito tassabile con riferimento all'imposta complementare, la parte afferente ai redditi di ricchezza mobile di categoria C-1 e C-2 purchè non eccedenti i 2.000.000, che i casi di cui qui ci si preoccupa sono evidentemente poco numerosi in Italia e che con tutta probabilità si può presumere che le persone che verrebbero ad essere colpite dalla proposta in esame non richiederebbero mai di far parte di una cooperativa economica e popolare. Per cui una modificazione, nel senso ora accennato, dell'emendamento in discussione mi sembra non solo eccessiva ma anche inutile.

RIZZO GIAMBATTISTA. Vorrei fare una osservazione di merito, vorrei chiedere, cioè, a quale momento si riferiscono i limiti del reddito tassabile che noi vogliamo andare a fissare. Si riferiscono essi al momento della assegnazione in proprietà o a quello della formazione della cooperativa?

PRESIDENTE. Nella legge si parla testualmente di assegnazione in proprietà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando allora per quale ragione sono stati esclusi alcuni soci dalle cooperative. Rilevo, infatti, che un soggetto può essere iscritto oggi nei ruoli delle imposte per un reddito di 10.000.000, mentre l'anno venturo potrà esservi iscritto per un reddito assai più basso, ad esempio, di 10.000 lire. Se si accede, quindi, alla tesi di riferire i limiti del reddito tassabile al momento della assegnazione in proprietà, tutte le difficoltà opposte in relazione alla valutazione della possibilità di entrare o meno a fare parte di cooperative economiche e popolari sono quanto meno ultronee, vale a dire oggi come oggi non è possibile accertare chi abbia diritto o meno di fare parte di quella determinata categoria di cui alla proposta di emendamento in esame.

Ritengo, inoltre, che ai fini di una giustificazione razionale della legge, un limite debba essere posto anche per quanto riguarda i redditi di lavoro. Dal punto di vista della opinione pubblica non mi sembra opportuno includere nella categoria delle persone che viene a beneficiare delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare coloro che siano forniti di altissimi redditi, sia pure di lavoro.

PRESIDENTE. Per le ragioni già da me accennate ritengo che la Commissione possa approvare il testo sostitutivo della lettera c), proposto in origine dall'onorevole Camargi, e di cui do nuovamente lettura:

« c) a chi sia iscritto nei ruoli della imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente a redditi di ricchezza mobile di categoria C-1 e C-2 e per metà quella di ricchezza mobile di categoria B, risulti superiore a lire 150.000 ».

Poichè non si fanno osservazioni, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dichiarano di astenersi i senatori Boccassi, Boggiano Pico, De Luca, Gasparotto, Giua, Palermo, Platone, Reale Eugenio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Spezzano e Varaldo).

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 nel seguente testo risultante dall'emendamento ora approvato:

Art. 4.

L'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, già modificato con l'articolo 4 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente:

« Non possono essere assegnate in proprietà case economiche e popolari costruite col concorso od il contributo dello Stato:

a) a chi sia proprietario nello stesso centro urbano di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia. Si ritiene adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre e un massimo di cinque vani;

b) a chi abbia già ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato, o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715;

c) a chi sia iscritto nei ruoli della imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente a redditi di ricchezza mobile di categoria C-1 e C-2 e per metà quella di ricchezza mobile di categoria B, risulti superiore a lire 150.000.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

60ª RIUNIONE (6 febbraio 1952)

« Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

L'articolo 63 quarto comma, del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

« Dei mutui accordati, ai sensi del presente testo unico, dalla Cassa depositi e prestiti, quelli concessi ai Comuni sono somministrati previo nulla osta del Prefetto, e gli altri previo nulla osta dell'ufficio del Genio civile; il nulla osta è rilasciato previa esibizione della documentazione relativa alle spese eseguite in relazione al fabbisogno che formò base delle concessioni ».

(È approvato).

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 65 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

« Le cooperative finanziate dalla Cassa depositi e prestiti sono tenute, fino alla stipulazione dei mutui edilizi individuali, a riscuotere dai soci assegnatari le quote mensili di ammortamento dei mutui ed a versarne l'importo alla Cassa medesima con le modalità da essa indicate ».

(È approvato).

Art. 7.

Dopo il nono comma dell'articolo 65 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono aggiunti i seguenti due commi:

« Alla riscossione delle quote dovute dai soci delle cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, per l'ammortamento dei mutui edilizi individuali, si provvede con ritenute mensili sugli stipendi o sulle pensioni dei soci stessi.

« Qualora manchi la possibilità delle riterute previste nel precedente comma, i debitori provvedono al pagamento mediante versamenti diretti sull'apposito conto corrente postale, intestato al tesoriere centrale quale cassiere della Cassa depositi e prestiti ».

(È approvato).

Art. 8.

L'articolo 71, comma settimo, del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

« Il contributo è concesso con decreto del Ministro dei lavori pubblici ».

(È approvato).

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato con l'articolo 6 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente:

« Le cooperative che non siano costituite esclusivamente fra soci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 91, e che abbiano ottenuto il concorso od il contributo dello Stato, possono costruire ed acquistare case popolari ed economiche, soltanto a proprietà indivisa e inalienabile. Nel caso di loro scioglimento, le costruzioni debbono essere cedute ad istituti per case popolari. Le dette cooperative, col consenso degli istituti finanziatori, e previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici, possono trasformarsi in cooperative a proprietà individuale ».

GASPAROTTO, *relatore*. Propongo di sostituire al testo dell'articolo 9 il seguente:

Art. 9.

L'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato con l'articolo 6 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente:

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

60ª RIUNIONE (6 febbraio 1952)

«Le cooperative che non siano costituite esclusivamente fra soci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 91, e che abbiano ottenuto il concorso od il contributo dello Stato, possono costruire ed acquistare case popolari ed economiche, soltanto a proprietà indivisa e inalienabile. Nel caso di loro scioglimento, le costruzioni debbono essere cedute ad istituti per case popolari. Le dette cooperative, col consenso degli istituti finanziatori, e previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici, possono trasformarsi in cooperative a proprietà individuale.

« Possono, tuttavia, costruire od acquistare case popolari od economiche a proprietà individuale le cooperative costituite da membri delle due Camere del Parlamento o da impiegati addetti alle istituzioni create in virtù di legge ed aventi funzioni essenzialmente statali ».

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni metto ai voti l'articolo 9 nel testo ora proposto dal relatore, senatore Gasparotto. Chi approva l'articolo 9 nel testo anzidetto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 10.

L'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

« Delle cooperative per costruzione od acquisto di case popolari ed economiche mutualitarie della Cassa depositi e prestiti fanno parte esclusivamente:

- a) i membri delle due Camere del Parlamento;
- b) i dipendenti delle due Camere del Parlamento;
- c) gli impiegati civili di ruolo dello Stato;
- d) il personale militare e dei Corpi armati dello Stato, specificato nell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè il personale dei gradi corrispondenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
- e) i pensionati dello Stato godenti di assegno vitalizio;

f) il personale di ruolo in servizio od in pensione delle Ferrovie dello Stato;

g) i pensionati dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati dello Stato ed i loro superstiti non aventi diritto a pensione ».

GASPARETTO, relatore. Propongo di sostituire al testo dell'articolo 10 il seguente:

Art. 10.

L'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

« Delle cooperative per costruzione od acquisto di case popolari ed economiche mutualitarie della Cassa depositi e prestiti fanno parte esclusivamente:

- a) i dipendenti delle due Camere del Parlamento;
- b) gli impiegati civili di ruolo dello Stato;
- c) il personale militare e dei corpi armati dello Stato, specificato nell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè il personale dei gradi corrispondenti del corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
- d) i pensionati dello Stato godenti di assegno vitalizio;
- e) il personale di ruolo in servizio od in pensione delle Ferrovie dello Stato;
- f) i pensionati dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati dello Stato ed i loro superstiti non aventi diritto a pensione ».

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 10 nel testo ora proposto dal relatore, senatore Gasparotto. Chi approva l'articolo 10 nel testo anzidetto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 11.

L'articolo 95 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

« I requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative sono:

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

60ª RIUNIONE (6 febbraio 1952)

a) l'appartenenza ad una delle categorie indicate nell'articolo 91 e nel secondo comma dell'articolo 90;

b) la residenza nel Comune nel quale sorgono le costruzioni.

Il requisito di cui alla lettera a) deve esistere sia al momento della prenotazione sia a quello dell'assegnazione, salvo che per gli appartenenti alla categoria indicata alla lettera a) del precedente articolo 91, per i quali è sufficiente che esista al momento dell'iscrizione alla cooperativa.

«Le eventuali interruzioni nel possesso del requisito fra la data della prenotazione e quella dell'assegnazione non pregiudicano il diritto del socio.

«Il requisito di cui alla lettera b) del primo comma deve esistere alla data di iscrizione alla cooperativa od a quella della prenotazione».

GASPAROTTO, *relatore*. Propongo di sostituire al testo dell'articolo 11 il seguente:

Art. 11.

L'articolo 95 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

«I requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative sono:

a) l'appartenenza ad una delle categorie indicate nell'articolo 91 e nel secondo comma dell'articolo 90;

b) la residenza nel Comune nel quale sorgono le costruzioni.

«Il requisito di cui alla lettera a) deve esistere sia al momento della prenotazione sia a quello dell'assegnazione, salvo che per gli appartenenti alla categoria indicata alla lettera a) del successivo articolo 97, per i quali è sufficiente che esista al momento dell'iscrizione alla cooperativa.

«Le eventuali interruzioni nel possesso del requisito fra la data della prenotazione e quella dell'assegnazione non pregiudicano il diritto del socio.

«Il requisito di cui alla lettera b) del primo comma deve esistere alla data di iscrizione alla cooperativa od a quella della prenotazione».

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 11 nel testo ora proposto dal relatore, senatore Gasparotto.

Chi approva l'articolo 11 nel testo anzidetto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 12.

L'articolo 97 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

«Il requisito della lettera b) dell'articolo 95 non è richiesto:

a) per i membri delle due Camere del Parlamento;

b) per gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali, i consoli di carriera, i prefetti, i professori universitari di ruolo, i primi presidenti ed i procuratori generali presso le Corti d'appello, gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio dell'Esercito, nonché gli ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre forze armate dello Stato;

c) per il personale della marina militare indicato nell'articolo 91, lettera e) durante il periodo di imbarco su navi armate;

d) per il personale indicato nell'articolo 91, lettera f), comunque destinato a prestare servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale decentrati».

(È approvato).

Art. 13.

L'articolo 115 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

«Nelle cooperative a proprietà individuale ed a contributo erariale, al socio che muoia dopo ottenuta la prenotazione dell'alloggio, si sostituiscono in tutti i suoi diritti i figli, purchè sussistano nei riguardi di costoro le condizioni previste dall'articolo 31, e salvo il diritto di uso dell'abitazione da parte del coniuge superstite contro cui non sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, di separazione legale per

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

60ª RIUNIONE (6 febbraio 1952)

sua colpa, finchè questi non contragga nuovo matrimonio.

« In mancanza di figli, si sostituisce il coniuge superstite nei cui riguardi sussistano le condizioni previste dall'articolo 31, e non sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, di separazione legale per sua colpa, e non abbia contratto nuovo matrimonio.

« In mancanza anche di coniuge superstite, la prenotazione passa agli altri soci della cooperativa ».

(È approvato).

Art. 14.

Il secondo comma dell'articolo 289 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

« La riscossione dei canoni per l'uso delle case, delle baracche e dei padiglioni, e per la concessione di aree, è eseguita a mezzo dell'esattore delle imposte dirette, con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte medesime ».

(È approvato).

Art. 15.

Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, già modificato con la legge 11 gennaio 1950, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Il termine di costruzione per usufruire dei benefici previsti dall'articolo 1 e di tutte le agevolazioni fiscali, è stabilito al 31 dicembre 1952 ».

(È approvato).

Art. 16.

Il Ministero delle finanze è autorizzato, fino al 31 marzo 1952, a cedere a trattativa privata terreni demaniali disponibili a cooperative edilizie ammesse al concorso od a contributo dello Stato, o che siano costituite tra gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 91 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165,

modificato dall'articolo 10 della presente legge.

A favore delle cooperative fra i dipendenti e pensionati del Ministero dei trasporti, potranno essere concesse, altresì, cessioni a trattativa privata di terreni appartenenti al demanio dello Stato — Roma ferrovie — con provvedimenti del Ministero per i trasporti.

Le cessioni, di cui ai commi precedenti, saranno effettuate in base al prezzo di stima, da stabilirsi dai competenti uffici tecnici erariali, in relazione al valore venale in comune commercio; il prezzo non potrà comunque essere inferiore a venticinque volte la capitalizzazione al cento per cinque del reddito dominicale imponibile secondo gli estimi attualmente vigenti.

L'articolo 10 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029, ratificato con legge 11 gennaio 1950, n. 22, è abrogato.

GASPAROTTO, *relatore*. Proporgo di sostituire al testo dell'articolo 16 il seguente:

Art. 16.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a cedere anche a trattativa privata terreni demaniali disponibili a cooperative edilizie ammesse al concorso od a contributo dello Stato.

Le cessioni, di cui al comma precedente, saranno effettuate in base al prezzo di stima, da stabilirsi dai competenti uffici tecnici erariali, in relazione al valore venale in comune commercio; il prezzo non potrà comunque essere inferiore a venticinque volte la capitalizzazione al cento per cinque del reddito dominicale imponibile secondo gli estimi attualmente vigenti.

L'articolo 10 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029, ratificato con legge 11 gennaio 1950, n. 22, è abrogato.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 16 nel testo ora proposto dal relatore, senatore Gasparotto.

Chi approva l'articolo 16 nel testo anzidetto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 17.

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro delle finanze, con suo decreto assumerà impegno di corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti, alle scadenze stabilite, le annualità corrispondenti all'intero periodo di ammortamento di ciascuno dei mutui concessi a norma del comma precedente ».

(È approvato).

Art. 18.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 111 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, si applicano a tutti gli alloggi costruiti dalle cooperative che usufruiscono dei concorsi o contributi dello Stato, sostituendosi l'ente mutuante alla Cassa depositi e prestiti per quanto concerne il consenso alle cessioni nei casi in cui il mutuo per la costruzione sia concesso da altro ente ».

(È approvato).

Art. 19.

In deroga al primo e secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1950, n. 715, i mutui di cui alla predetta legge possono essere concessi agli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 97 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 12 della presente legge, anche se manchi il requisito della residenza nel Comune ove gli alloggi debbono essere costruiti, purchè essi od il coniuge, non legalmente separato, non siano ivi proprietari di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni delle loro famiglie.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

VARALDO. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,45.